

**ESTRATTO VERBALE n. 12 del Senato Accademico**  
***Adunanza ordinaria telematica del 27 ottobre 2020***

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 10:00, si è riunito il Senato Accademico in seduta ordinaria telematica, ai sensi del "*Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica*", emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 21.10.2020 prot. n. 95832 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, per trattare il seguente ordine del giorno:

omissis

8. VQR 2015-2019: proposta di nuovo cronoprogramma;

omissis



<b>O.d.G. n. 8) Oggetto: VQR 2015-2019: proposta di nuovo cronoprogramma.</b>
---

<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Ufficio Valutazione della Ricerca</i>
--

## IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che *"... di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate ... dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)";*

Visto il D.M. del 29.11.2019 n. 1110, recante le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 - 2019 con il quale è stato avviato il processo VQR 2015-2019 per poter disporre, in relazione al medesimo quinquennio di riferimento, di un quadro aggiornato della qualità della ricerca delle Istituzioni interessate, da utilizzare anche ai fini della allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di ricerca;

Visto il Bando di partecipazione al processo VQR 2015-2019 approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR ed emanato con Decreto n. 1 del 3 gennaio 2020;

Vista la delibera del Senato Accademico assunta in data 25 marzo 2020, con la quale:

- sono state approvate le Linee Guida UniPG VQR 2015-2019 nelle quali sono individuate, per i ricercatori coinvolti (RicVQR), per i Dipartimenti, per i Comitati dipartimentali (C-Dip VQR) e per il Comitato di Ateneo (C-At VQR), le assunzioni di responsabilità in ordine alle attività da svolgere nel rispetto delle scadenze indicate, ai fini di una corretta e efficace gestione del processo VQR 2015-2019;
- è stato costituito, ai fini dell'attuazione del processo VQR 2015-2019 nei termini e nelle modalità previste dalle citate Linee Guida, un Comitato di Ateneo (C-At VQR);
- i Dipartimenti sono stati chiamati a costituire un Comitato dipartimentale di gestione del processo (C-Dip VQR) con le funzioni attribuite nell'ambito delle Linee Guida;

- è stato raccomandato ai ricercatori coinvolti di applicarsi con il massimo senso di responsabilità istituzionale nelle azioni che li vedono interessati dal processo, ricordando che l'esercizio di valutazione rivolge l'interesse non alle *performance* dei singoli bensì delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne e, pertanto, il risultato finale sarà frutto della collaborazione di ognuno nel perseguire tutti i possibili percorsi di ottimizzazione;
- è stata demandata al Rettore l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, urgenti ed improcrastinabili, relativi alla riformulazione di eventuali fasi e azioni del processo e delle scadenze ora indicate nel cronoprogramma.

Viste le Linee guida di Ateneo riformulate esclusivamente nelle scadenze del processo interne all'Ateneo con D.R. n. 522 del 31 marzo 2020, ratificato nella seduta del Senato Accademico del 28 aprile 2020, su proposta avanzata congiuntamente dalla Commissione permanente del S.A. del 27 marzo 2020 e dal Comitato di Ateneo VQR, a seguito della rimodulazione del Cronoprogramma VQR 2015-2019 deliberata dal Consiglio Direttivo di ANVUR in data 25 marzo 2020, in considerazione della situazione di limitata operatività delle Università nell'attuale situazione di gestione dell'emergenza epidemiologica;

Vista la nota del Ministro dell'Università e Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, del 9 aprile 2020, con la quale sono state preannunciate modifiche alle Linee Guida del 29 novembre 2019, allo scopo di differire la data finale di completamento delle attività di valutazione;

Visto il successivo comunicato di ANVUR pubblicato *on line* in data 22 aprile 2020 sulla rivisitazione del cronoprogramma VQR 2015-2019, all'esito delle modifiche alle Linee Guida anticipate con la predetta nota ministeriale;

Tenuto conto che le attività previste dalle Linee guida di Ateneo sono state *medio tempore* avviate ed espletate nel rispetto dei tempi stabiliti e che il Comitato di Ateneo VQR in data 23 aprile 2020, a seguito della nota ministeriale e del comunicato ANVUR, ha disposto di annullare tutte le scadenze successive previste dal cronoprogramma interno, evidenziando che:

1. nulla verrà perso per il futuro dei lavori di raccolta dei subset dei prodotti che molti ricercatori hanno già trasmesso ai Comitati Dipartimentali e delle operazioni di bonifica/integrazione sul Catalogo IRIS;
2. in attesa di poter riformulare il quadro delle scadenze interne, è lasciata ai C-Dip, anche in funzione della maturità e della completezza delle attività in corso in ogni singolo Dipartimento, la facoltà di decidere quali attività eventualmente portare avanti e con quali tempi. Tra di esse gli autori potranno avviare le opportune verifiche in merito alle possibilità di deposito del pdf editoriale per la VQR e di altra versione per l'accesso aperto, relativamente ai prodotti prescelti.

Il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 444 del giorno 11 agosto 2020, con il quale è stata disposta l'integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 ed in particolare è stato previsto/a:

- il differimento del termine di pubblicazione dei risultati della VQR 2015-2019 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 1110/2019 al 15 marzo 2022, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte in relazione all'emergenza epidemiologica, tenuto in ogni caso conto dell'esigenza di assicurare l'utilizzo dei predetti risultati ai fini del finanziamento delle università e degli enti di ricerca entro il 2022;
- la modifica delle disposizioni in materia di coautori di cui all'art. 4, comma 2 del DM 1110/2019 nei seguenti termini: "Le Istituzioni, con riferimento alle strutture sottoposte a valutazione, scelgono un numero di prodotti di ricerca da valutare relativi al quinquennio 2015-2019, pari al triplo del numero dei ricercatori afferenti alla struttura da valutare, prevedendo che: a) per ogni ricercatore si può presentare un numero massimo di prodotti pari a 4; b) nel caso di più di cinque coautori, il numero di Istituzioni che possono presentare lo stesso prodotto è ordinariamente limitato a un massimo di 7, salvo quanto previsto nel bando ANVUR in base alle caratteristiche di pubblicazione dell'Area o di specifici ambiti disciplinari della stessa. Nel caso di conferimento dello stesso prodotto da parte di un numero di Istituzioni superiore a quello previsto, ogni Istituzione è tenuta a conferire un prodotto aggiuntivo dello stesso o di altro ricercatore dello stesso Dipartimento e Area scientifica; in tal caso il numero massimo di prodotti di cui alla lettera a) è pari a 8; c) il numero massimo di Dipartimenti o strutture assimilate della stessa Istituzione che possono presentare lo stesso prodotto è definito dal bando dell'ANVUR".
- l'adeguamento del Bando VQR 2015-2019, adottato con decreto del Presidente di ANVUR del 3 gennaio 2020, n. 1, alle modifiche introdotte dal Decreto ministeriale entro 45 giorni dall'adozione dello stesso.

Visto il Bando VQR 2015-2019 del 25 settembre 2020, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con le modifiche che recepiscono le integrazioni disposte con D.M. n. 444 dell'11 agosto 2020, le ulteriori precisazioni che si è ritenuto di dover formulare in relazione ad alcune fasi ed aspetti regolamentari del processo e, da ultimo non per importanza, il nuovo cronoprogramma delle attività previste all'art. 11;

Visti gli esiti della seduta della Commissione permanente del Senato Accademico "Ricerca scientifica" svoltasi il 21 ottobre 2020, nel corso della quale - dopo l'illustrazione di tutte le modifiche salienti ai fini del processo VQR 2015-2019 di Ateneo - è stata approvata la proposta di nuovo cronoprogramma presentata dal Delegato alla Ricerca, Valutazione e Fund Raising, Prof. Helios Vocca, in collaborazione con l'Osservatorio della Ricerca di Ateneo, allegata al presente verbale sub lett. E);

Atteso che potrebbe rendersi necessaria l'introduzione di modifiche sia del processo interno che dei relativi tempi, in ragione del fatto che il Bando VQR 2015-2019 rimanda

in diverse occasioni ad aggiornamenti che ANVUR farà in corso di processo e, soprattutto, in considerazione del fatto che i criteri dei GEV saranno resi disponibili entro la data del 22 gennaio 2021 e ad ora non sono noti;

Richiamati qui il valore strategico della VQR e la coerenza delle rimodulate scadenze ministeriali previste dall'art. 11 – Cronoprogramma VQR 2015-2019 del citato Bando ANVUR e rappresentata la necessità che il Senato Accademico individui un cronoprogramma riformulato in termini di procedure e scadenze interne, per la partecipazione al processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015 – 2019;

Rilevato che nel dibattito:

omissis

Invita il Senato a deliberare.

### **IL SENATO ACCADEMICO**

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 1 e 5;

Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il D.M. del 29.11.2019 n. 1110, recante le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca VQR 2015 – 2019;

Visto il Bando di partecipazione al processo VQR 2015-2019 approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR ed emanato con Decreto n. 1 del 3 gennaio 2020;

Vista la delibera del Senato Accademico assunta in data 25 marzo 2020 avente ad oggetto "VQR 2015-2019: Linee Guida di Ateneo e ulteriori determinazioni";

Visto il D.R. n. 522 del 31 marzo 2020, ratificato nella seduta del Senato Accademico del 28 aprile 2020, con il quale sono state riformulate le Linee guida di Ateneo esclusivamente nelle scadenze del processo interne all'Ateneo, a seguito della rimodulazione del Cronoprogramma VQR 2015-2019 deliberata dal Consiglio Direttivo di Anvur in data 25 marzo 2020, in considerazione della situazione di limitata operatività delle Università nell'attuale situazione di gestione dell'emergenza epidemiologica;

Vista la nota ministeriale del 9 aprile 2020, con la quale sono state preannunciate modifiche alle Linee Guida del 29 novembre 2019;

Visto il comunicato *on line* di ANVUR del 22 aprile 2020 sulla rivisitazione del cronoprogramma VQR 2015-2019, all'esito delle modifiche alle Linee Guida ministeriali anticipate con la predetta nota ministeriale;

Viste le decisioni assunte dal C-At VQR in data 23 aprile 2020 in ordine all'annullamento di tutte le scadenze successive previste dal cronoprogramma interno;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 444 del giorno 11 agosto 2020 con il quale è stata disposta l'integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019;

Visto il Bando VQR 2015-2019 del 25 settembre 2020, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con le modifiche che recepiscono le integrazioni disposte con D.M. n. 444/11 agosto 2020 ed ulteriori precisazioni relative ad alcune fasi e ad aspetti regolamentari del processo, nonché il nuovo cronoprogramma delle attività previste all'art. 11;

Visto il documento approvato dalla Commissione permanente del Senato Accademico "Ricerca Scientifica" nella seduta del 21 ottobre 2020, che riporta in premessa l'illustrazione schematica delle principali modifiche introdotte dal Bando VQR 2015-2019 nella versione aggiornata al 25 settembre 2020 e la proposta di un nuovo cronoprogramma di Ateneo delle Linee Guida VQR 2015-2019;

Atteso il valore strategico della VQR e la coerenza delle rimodulate scadenze ministeriali previste dall'art. 11 - Cronoprogramma VQR 2015-2019 - del citato Bando ANVUR e condivisa la necessità che il Senato Accademico riformuli le procedure e le scadenze interne per la partecipazione al processo sulla Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 - 2019;

Recepita integralmente la proposta di nuovo cronoprogramma della Commissione permanente del Senato Accademico "Ricerca Scientifica";

Ritenuto opportuno ribadire l'importanza:

- del rispetto assoluto dei tempi del cronoprogramma poiché il medesimo è costruito in funzione di scadenze dettate da ANVUR nella propria articolazione temporale dettagliata nell'art. 11 del Bando;
- dell'assunzione di responsabilità istituzionale che ogni ruolo attivo individuato nel nuovo cronoprogramma dovrà assumere, ai fini di una corretta e efficace gestione del processo.

Stante l'eventuale necessità di introdurre modifiche sia del processo interno che dei relativi tempi, in ragione di aggiornamenti e/o chiarimenti che ANVUR dovesse comunicare e rendere in corso di processo e, soprattutto, in ragione di nuove conoscenze derivanti dai criteri di valutazione delle Aree ad ora non noti;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare la proposta di nuovo cronoprogramma VQR 2015-2019 presentata dalla Commissione permanente "Ricerca Scientifica", allegata al presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di dare mandato al Comitato di Ateneo VQR di recepire nel testo delle Linee guida UniPG VQR 2015-2019 le modifiche e integrazioni di adeguamento al nuovo cronoprogramma;

- ❖ di rinnovare l'invito ai ricercatori coinvolti di applicarsi con il massimo senso di responsabilità istituzionale nelle azioni che li vedono interessati dal processo, ricordando che l'esercizio di valutazione rivolge l'interesse non alle *performance* dei singoli bensì delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne e, pertanto, il risultato finale sarà frutto della collaborazione di ognuno nel perseguire tutti i possibili percorsi di ottimizzazione;
- ❖ di demandare al Rettore l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, urgenti ed improcrastinabili, relativi alla riformulazione di eventuali fasi e azioni del processo e delle scadenze ora indicate nel cronoprogramma.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante



omissis

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria in modalità telematica del Senato Accademico del 27 ottobre 2020 termina alle ore 12:58.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*(Dott.ssa Alessandra De Nunzio)*

IL PRESIDENTE

*( Rettore Prof. Maurizio Oliviero)*



*Il presente estratto informatico è conforme al verbale originale informatico ed è composto di n. 8 pagine.*

*UFFICIO ORGANI COLLEGIALI  
IL RESPONSABILE  
(F.to Dott.ssa Antonella Fratini)*

omissis

Allegato sub lett. E) al punto n. 8 all'ordine del giorno del Senato Accademico ordinario del 27 ottobre 2020

**Linee Guida UniPG**

**VQR 2015-2019**

(proposta di adeguamento alla versione del Bando VQR 2015-2019 del 25 settembre 2020)

Alla luce del nuovo Bando VQR 2015-2019 con il quale ANVUR ha recepito le indicazioni del Ministro di cui al DM 444 del giorno 11 agosto 2020 si rappresentano, ad integrazione delle precedenti Linee Guida di Ateneo, le principali modifiche intervenute nella ultima versione.

<b>BANDO VQR 2015-2019 3 gennaio 2020</b>	<b>BANDO VQR 2015-2019 24 settembre 2020</b>
<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 3.</p> <p>3. I prodotti con più di un autore possono essere presentati solo dalle Istituzioni a cui afferisce almeno un coautore che ha fornito un contributo significativo alla ricerca presentata nel prodotto. Nello specifico l'identificazione dei coautori che hanno fornito un <b>contributo significativo</b> alla ricerca si basa:</p> <p>a. Sulla descrizione del contributo del coautore al prodotto, così come fornita dall'Istituzione e riportata nella sezione dell'Allegato 1 per le aree 1,2,3,4,8°,8b,9.10,11°,11b,12,13°,13b e 14.</p> <p>b. Sulla posizione dell'autore nella lista autori come primo autore, ultimo autore o <i>corresponding author</i>, nelle aree 5, 6 e 7.</p>	<p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'attuale versione, poiché <b>scompare il contributo significativo dei coautori</b>, sono eliminate tutte le precedenti disposizioni di cui al comma 3.</li> <li>• Viene inoltre eliminata la valorizzazione della cosiddetta "posizione abilitante" (come primo autore, ultimo autore o <i>corresponding author</i>) per le Aree 5, 6 e 7.</li> </ul>
<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 4.</p> <p>4. I prodotti con un <u>numero di coautori pari o inferiore a 5</u> possono essere presentati:</p> <p>a) <b>Da un numero complessivo di 3 Istituzioni</b> a cui afferiscono coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca</p> <p>b) Per le Università, una volta per Dipartimento e comunque fino a un massimo di due volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti diversi.</p>	<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 3.</p> <p>3. I prodotti con un <u>numero di coautori pari o inferiore a 5</u> possono essere presentati:</p> <p>a) per ogni Università, una volta per Dipartimento e comunque fino a un massimo di 2 Dipartimenti della stessa Università;</p> <p>b) per ogni EPR o Istituzione diversa, una volta per Dipartimento o struttura assimilata e comunque fino a un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate dello stesso Ente/Istituzione.</p> <p><b>NOTA:</b> Nell'attuale versione <b>viene eliminato il limite del numero complessivo di 3 Istituzioni</b> che possono presentare il prodotto, vengono invece confermate le altre disposizioni.</p>
<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 5.</p>	<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 4</p>

5. **I prodotti con un numero di coautori pari o superiore a 6** possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, secondo il numero massimo di volte previsto dalla Tabella 4.

**Tabella 4.** Regole di conferimento in caso di numero di coautori pari o superiore a 6

Area	Regola
Aree 1, 2 (esclusi SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07), 3, 4, ,8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di <b>5 Istituzioni</b> (Università e Enti di Ricerca), a cui afferiscono ricercatori che hanno fornito un <b>contributo significativo alla ricerca</b> , e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate della stessa istituzione. Tenuto conto che in queste Aree la posizione nella lista dei coautori non è generalmente significativa del contributo degli stessi, la qualificazione del contributo del ricercatore è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.
Area 2 (SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07)	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di 15 Istituzioni (Università e Enti di Ricerca) a cui afferiscono ricercatori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca, e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti per le Università e un massimo di 4 per le strutture assimilate degli EPR e Istituzioni diverse. Tenuto conto che in questo SSD la posizione nella lista dei coautori non è generalmente significativa del contributo degli stessi, la qualificazione del contributo del ricercatore è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.
<b>Aree 5, 6, 7</b>	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo di 3 Istituzioni e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate della stessa Istituzione con riferimento alla affiliazione dell'autore indicato come primo o ultimo autore, ovvero come <i>corresponding author</i> . Nel caso di molteplicità di primo o ultimo autore, ovvero come <i>corresponding author</i> , il numero massimo di Istituzioni è pari a 6. Nel caso di prodotti frutto di collaborazioni internazionali in cui primo o ultimo autore, ovvero <i>corresponding author</i> , siano studiosi afferenti a Istituzioni straniere e in cui la maggioranza delle Istituzioni coinvolte sia straniera, ma nella cui lista dei coautori siano presenti anche studiosi afferenti a Istituzioni italiane, è consentita la presentazione del prodotto ad un massimo di 5 Istituzioni italiane. In tal caso la qualificazione del contributo dell'autore o degli autori è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1.

4. **I prodotti con un numero di coautori pari o superiore a 6** possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, secondo il numero massimo di volte previsto dalla Tabella 4.

**Tabella 4.** Regole di conferimento in caso di numero di coautori pari o superiore a 6

Area	Regola
Aree 1, 2 (esclusi SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07), 3, 4, <b>5, 6, 7</b> , 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di <b>7 Istituzioni</b> (limitatamente a Università ed EPR), e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti o strutture assimilate della stessa Istituzione (Università, EPR, Istituzioni diverse) e non più di una volta per Dipartimento o struttura assimilata.
Area 2 (SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07)	Il prodotto può essere presentato, a livello nazionale, ordinariamente da un numero massimo complessivo di 15 Istituzioni (limitatamente a Università ed EPR), e comunque da un massimo di 3 Dipartimenti per ogni singola Università e un massimo di 4 Dipartimenti o strutture assimilate per ogni singolo EPR e Istituzioni diverse e non più di una volta per Dipartimento o struttura assimilata.

**NOTA:** Nell'attuale versione (comma 5 vs comma 4) viene:

- Eliminata la peculiarità delle Aree 5, 6 e 7 che vengono ricomprese nel gruppo cui appartengono le altre Aree;
- Per le Aree 1, 2 (esclusi SSD FIS/01, FIS/04, FIS/07), 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14, è stato elevato da **5 a 7** il numero massimo complessivo di Istituzioni che può presentare lo stesso prodotto.

<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – commi 6, 7, 8.</p> <p>6. Nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al massimo fissato ai commi 4 e 5, il GEV è incaricato di verificare che il coautore a cui è associato il prodotto abbia effettivamente fornito un contributo significativo come indicato al comma 3.</p> <p>7. Nel caso in cui il GEV riconosca, motivandolo, il contributo significativo di un numero di co-autori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione sarà comunque associata a tutte le Istituzioni che hanno presentato il prodotto. In tal caso, ciascuna Istituzione sarà tenuta a conferire un prodotto aggiuntivo riferito al medesimo coautore attingendo da un'apposita lista di prodotti di riserva già individuati all'atto del conferimento dei prodotti.</p> <p>8. Nel caso in cui il GEV non riconosca, motivandolo, il contributo significativo per uno o più coautori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione del prodotto associata all'Istituzione stessa sarà collocata nella categoria "Scarsa rilevanza" di cui all'art. 8, comma 7, lettera e), e non sarà possibile attingere dalla lista dei prodotti di riserva.</p>	<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – commi 5, 6, 7, 8.</p> <p>5. Nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al massimo previsto dalla Tabella 4, la valutazione sarà comunque associata a tutte le Istituzioni che hanno presentato il prodotto, tenuto conto di quanto previsto al comma 6.</p> <p>6. Nel caso di cui al comma 5, per ciascuna Istituzione verrà valutato anche un prodotto aggiuntivo dello stesso o di altro ricercatore dello stesso Dipartimento e Area scientifica. L'integrazione di tale prodotto sarà richiesta alle Istituzioni, ove necessario, successivamente alla chiusura del conferimento dei prodotti, secondo quanto previsto dal cronoprogramma.</p> <p>7. In caso di conferimento di prodotti aggiuntivi, la somma tra i prodotti conferiti inizialmente da ciascun ricercatore e quelli aggiuntivi deve essere non superiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 8 per i ricercatori strutturati;</li> <li>b. 4 per i ricercatori affiliati agli EPR o Istituzioni diverse;</li> </ol> <p>8. Nel caso di mancato conferimento dei prodotti di cui all'articolo 5, comma 7 o dei prodotti integrativi di cui al comma 6, per ogni prodotto mancante sarà attribuita all'istituzione una valutazione equivalente al giudizio di "Scarsa rilevanza" di cui all'art. 7, comma 9, lettera e).</p>
<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 9.</p> <p>9. Ai fini della valutazione, ogni prodotto conferito dovrà riportare i dati di cui all'Allegato 1. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste per particolari esigenze manifestate dai GEV nei loro documenti <b>sui criteri di valutazione</b>.</p>	<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 9.</p> <p>9. Ai fini della valutazione, ogni prodotto conferito dovrà riportare i dati di cui all'Allegato 1. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste per particolari esigenze esplicitate dai GEV nei loro documenti <b>sulle "Modalità di valutazione"</b>.</p>
<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 10.</p> <p>10. Le Istituzioni conferiscono ai fini valutativi i prodotti della ricerca in formato pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, VoR) tramite un'apposita piattaforma informatica secondo modalità che saranno definite nel documento "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" e che sarà pubblicato sul sito dell'ANVUR entro il <b>15 aprile 2020</b>.</p>	<p><b>Articolo 6</b> – Conferimento dei prodotti della ricerca – comma 10.</p> <p>10. Le Istituzioni conferiscono ai fini valutativi i prodotti della ricerca in formato pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, VoR) tramite un'apposita piattaforma informatica, secondo modalità che saranno definite dall'ANVUR nel documento "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" e che sarà pubblicato sul sito dell'ANVUR entro il <b>29 gennaio 2021</b>.</p>
<p><b>Articolo 7</b> – Valutazione dei prodotti –</p> <p><b>Disposizione non presente</b></p>	<p><b>Articolo 7</b> – Valutazione dei prodotti – comma 13.</p> <p>13. Gli indicatori citazionali messi a disposizione dei GEV e da loro utilizzati ai fini della valutazione, ove previsto dai documenti "Modalità di valutazione", saranno calcolati al momento della chiusura del conferimento dei prodotti da parte delle Università.</p>

<p><b>Articolo 8 – Accesso aperto (Open Access) – comma 1, lettera a).</b></p> <p>1. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1 comma 3 delle Linee Guida MIUR e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, i prodotti sottoposti a valutazione dovranno essere resi disponibili secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>a) <b>nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici e pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue</b>, attraverso accesso aperto tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in almeno una delle modalità e dei formati di cui al comma 4, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali e, comunque, non oltre il <b>31 dicembre 2021</b>; sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi a risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;</p>	<p><b>Articolo 8 – Accesso aperto (Open Access) – comma 1, lettera a).</b></p> <p>1. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1 comma 3 delle Linee Guida MIUR e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, i prodotti sottoposti a valutazione dovranno essere resi disponibili secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>a) <b>nel caso di articoli scientifici relativi a risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici e pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue</b>, attraverso accesso aperto tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in almeno una delle modalità e dei formati di cui al comma 4, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali e, comunque, non oltre il <b>15 luglio 2022</b>; sono esclusi da tale previsione i prodotti relativi a risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;</p> <p><b>NOTA:</b> Nell'attuale versione la modifica della data comporta un'estensione della scadenza dei tempi di embargo dei prodotti evidenziati in grassetto nel testo</p>
<p><b>Articolo 8 – Accesso aperto (Open Access) – comma 2.</b></p> <p>2. Al termine della VQR e comunque entro il <b>31 dicembre 2021</b>, l'ANVUR metterà a disposizione sul proprio sito l'elenco di tutti i prodotti valutati e <b>per ciascuno di essi riporterà le seguenti informazioni (metadato): Titolo, Editore, Tipologia Prodotto, DOI, Titolo della Rivista, Numero, Volume, Numero prima e ultima pagina; Autori; Codice ISSN/ISBN/ISMN; Anno di Pubblicazione; Universal Resource Locator (URL) ove disponibile.</b></p>	<p><b>Articolo 8 – Accesso aperto (Open Access) – comma 2.</b></p> <p>2. Al termine della VQR e comunque entro il <b>30 luglio 2022</b>, l'ANVUR metterà a disposizione sul proprio sito l'elenco di tutti i prodotti valutati e <b>per ciascuno di essi riporterà i metadati previsti nella scheda di accompagnamento per le singole tipologie.</b></p>
<p><b>Articolo 8 – Accesso aperto (Open Access) – comma 3.</b></p> <p>3. Al fine di riportare l'URL corretto sarà cura di ogni Istituzione procedere, entro il <b>3 novembre 2021</b>, a inserire le informazioni necessarie per consentire il collegamento ai prodotti della ricerca consultabili in accesso aperto indicando il collegamento corretto a uno degli archivi di cui al comma 4.</p>	<p><b>Articolo 8 – Accesso aperto (Open Access) – comma 3.</b></p> <p>3. Al fine di riportare l'URL corretto sarà cura di ogni Istituzione procedere, entro il <b>3 giugno 2022</b>, a inserire le informazioni necessarie per consentire il collegamento ai prodotti della ricerca consultabili in accesso aperto indicando il collegamento corretto a uno degli archivi di cui al comma 4.</p>

Per comodità di lettura si riporta integralmente la nuova formulazione della scheda di conferimento dei prodotti di cui ANVUR nel nuovo Bando riporta esclusivamente quella relativa agli articoli in rivista, in fase di conferimento saranno disponibili schede conformate alle diverse tipologie di prodotti della ricerca previsti dal Bando, in funzione dei metadati da valorizzare richiesti dai GEV.

### Allegato 1: Scheda di conferimento dei prodotti

I prodotti devono essere conferiti in formato pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, VoR).

Metadati del prodotto	Come previsti nella scheda di accompagnamento per le singole tipologie (ad esempio, per gli articoli in rivista: Tipologia Prodotto; Autore/i, Titolo del prodotto, Titolo della Rivista; Numero volume/fascicolo; Anno, Numero prima e ultima pagina; Codice ISSN; DOI; URL), con specifica dei campi da compilare obbligatoriamente.
ORCID	Codice identificativo ORCID dell'autore/i, se disponibile.
Lingua di pubblicazione	Lingua di pubblicazione del prodotto.
Abstract (italiano o inglese)	Se il prodotto pubblicato non contiene l'abstract, esso dovrà essere predisposto dal ricercatore cui il prodotto è associato (max 200 parole).
Area VQR	Area VQR in cui il prodotto è proposto per la valutazione.
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)	Settore scientifico disciplinare che meglio descrive il contenuto del prodotto di ricerca. Tale settore può non coincidere con il settore scientifico di appartenenza degli autori, ma deve essere coerente con l'Area VQR proposta.
Settore ERC	Settore disciplinare secondo la classificazione del Consiglio Europeo della Ricerca (European Research Council, ultima versione disponibile 2020).
Wos/Scopus	Per i prodotti indicizzati sulle banche dati WoS e Scopus, vanno inseriti i rispettivi codici identificativi.
Prodotto in aree emergenti, di forte specializzazione o interdisciplinare	Campo da selezionare se si ritiene che il prodotto sia riferito ad attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere interdisciplinare.
Valore doppio	Campo attivo e da selezionare solo per le monografie o prodotti assimilati.
Open Access	Sono previste diverse opzioni mutualmente esclusive: <input type="checkbox"/> il prodotto della ricerca è già liberamente e gratuitamente accessibile (nel caso va inserito URL della pubblicazione liberamente e gratuitamente accessibile); <input type="checkbox"/> il prodotto della ricerca sarà liberamente e gratuitamente accessibile entro il 30 luglio 2022; <input type="checkbox"/> il prodotto non è e non sarà accessibile in formato aperto (nel caso andrà selezionata la motivazione tra quelle presenti nella procedura di conferimento dei prodotti).

## 2) CRONOPROGRAMMA

Legenda: **C-Dip VQR**: Comitato Dipartimentale VQR 2015-2019

**C-At VQR**: Comitato di Ateneo VQR 2015-2019

**Ric VQR**: ricercatori in servizio alla data del 1° novembre 2019

**Dipartimenti**: Consigli dei Dipartimenti

Attori	Periodi	Azioni
<b>C-At VQR</b>	<b>Entro 27 ottobre 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti e ai Coordinatori dei C-Dip dell'elenco degli afferenti alla data del 1° novembre 2019, riportante la segnalazione dei <b>Ric VQR</b> che risultano ricompresi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Profilo del personale permanente ((Art.10 comma 1a del bando)</li><li>b) Profilo delle politiche di reclutamento (Art.10 comma 1b del bando)</li><li>c) Profilo di formazione alla ricerca (Art.10 comma 1c del bando)</li></ul></li></ul>
<b>C-At VQR</b>	<b>Entro 13 novembre 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllo di coerenza, integrazioni e modifiche dei dati presenti in piattaforma VQR 2015-2019 relativi alle fattispecie di esenzione/riduzione al fine di stabilizzare il numero minimo di prodotti attesi per ciascun <b>Ric-VQR</b></li><li>Trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti e ai Coordinatori dei C-Dip dell'elenco degli afferenti con l'indicazione del numero minimo definitivo di prodotti attesi associato ad ogni <b>Ric-VQR</b> all'esito dei controlli di cui al precedente punto</li></ul>
<b>Ric VQR</b>	<b>Tra il 16 e il 20 novembre 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>I <b>Ric-VQR</b> riceveranno informazione - nelle loro aree riservate loginmiur (sito docente CINECA) - dell'avvenuto accreditamento e potranno contattare gli uffici dell'Ateneo per segnalare eventuali necessità di integrazione/correzione dei dati rilevanti ai fini delle potenziali esenzioni/riduzioni</li></ul>
<b>Ric VQR</b>	<b>Entro 20 novembre 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Definizione del subset di n. 8 (6) prodotti potenziali, conferibili secondo i criteri dell'Art.5 del bando, selezionati sulla base dei <b>criteri di qualità</b> desumibili dall'Art.7 del bando e con l'aiuto dei parametri evidenziati nel file SET-IRIS_COGNOMENOME(autore).xls</li><li>Perfezionamento del subset di n. 8 (6) prodotti compilando i campi relativi ai metadati richiesti all'interno del file SET-IRIS_COGNOMENOME(autore).xls</li><li>Trasmissione ai <b>C-Dip VQR</b> del subset perfezionato dei n. 8 (6) potenziali prodotti con l'indicazione ordinale delle preferenze</li><li>Trasmissione ai <b>C-Dip VQR</b> della schede di ricognizione interna di potenziali <i>case studies</i></li></ul>
		<b>NOTE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– <i>in caso di coautorato interno i primi 4 prodotti selezionati da ciascun Ric VQR non devono essere coincidenti con le scelte di altri Ric VQR del medesimo Dipartimento;</i></li><li>– <i>nell'associazione prodotto-Ric VQR si tenga adeguatamente conto della valorizzazione dei profili di qualità (b) e (c) dell'Art.10 del bando;</i></li><li>– <i>in caso di coautorato con Ric VQR di altri Dipartimenti e di altri Atenei si tenga conto dei limiti di cui al Bando VQR (Art. 6 e Tab. 4).</i></li></ul>
<b>C-At VQR</b>	<b>Entro il 4 dicembre 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chiusura della fase di validazione degli elenchi definitivi dei Ric-VQR e del numero minimo dei prodotti attesi</li></ul>
<b>Ric VQR</b> <b>C-Dip VQR</b>	<b>Entro il 1° febbraio 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Disamina dei criteri dei Gruppi di Esperti Valutatori (GEV - ANVUR), pubblicati da ANVUR entro il 22 gennaio 2021.</li><li>Revisione e scelta del subset definitivo dei prodotti alla luce dei criteri dei GEV</li></ul>
<b>Ric VQR</b>	<b>Entro il giorno 8 febbraio 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perfezionamento in IRIS dei metadati relativi ai n° 8 (6) prodotti scelti, compresi i requisiti Open Access, di cui all' Art.8 del Bando</li><li>Trasmissione al <b>C-Dip VQR</b> del subset definitivo del SET-IRIS_COGNOMENOME(autore).xls</li></ul>

<b>C-Dip VQR</b>	<b>Entro il 16 febbraio 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricomposizione del subset dipartimentale dei prodotti SET-IRIS_DIP.xls</li> <li>• Ottimizzazione delle scelte in chiave dipartimentale del subset definitivo dei prodotti e dei <i>case studies</i> da trasmettere al Dipartimento</li> <li>• Trasmissione al Dipartimento del subset definitivo dei prodotti e di n° 2 max <i>case studies</i> individuati</li> </ul>
<b>Dipartimento</b>	<b>Entro il 24 febbraio 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione del subset definitivo dei prodotti proposto dal <b>C-Dip VQR</b></li> <li>• Approvazione delle proposte di <i>case studies</i> avanzate dal <b>C-Dip VQR</b> da sottoporre a valutazione</li> <li>• Trasmissione al <b>C-At VQR</b> della proposta di subset SET-IRIS_DIP.xls e dei <i>case studies</i> dipartimentali</li> </ul>
<b>C-At VQR</b>	<b>Entro il 5 marzo 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo potenziali conflitti interdipartimentali di coautorato</li> <li>• Predisposizione del subset definitivo di prodotti relativi a ogni Dipartimento da sottoporre all'approvazione degli Organi Accademici</li> <li>• Definizione della graduatoria dei <i>case studies</i> da sottoporre alla approvazione degli Organi Accademici</li> </ul>
<b>Organi Accademici</b>	<b>Entro il 15 marzo 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione del subset SET-IRIS_ATENEO.xls</li> <li>• Approvazione dei <i>case studies</i> da sottoporre a valutazione</li> </ul>
<b>Consigli di Dipartimento</b>	<b>Entro il 25 marzo 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presa d'atto del Set di prodotti definitivo approvato dagli Organi Accademici</li> <li>• Presa d'atto dei <i>case studies</i> approvati dagli Organi Accademici</li> </ul>
<b>C-Dip VQR</b>	<b>Entro il 1° aprile 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suddivisione file SET-IRIS_DIP_DEF.xls in SET-IRIS_COGNOMENOME(autore)_DEF.xls per ciascun <b>Ric VQR</b></li> <li>• Trasmissione ad ogni <b>Ric VQR</b> del relativo SET-IRIS_COGNOMENOME(autore)_DEF.xls</li> <li>• Trasmissione ai <b>Ric VQR</b> dei <i>case studies</i> da completare, ove utilmente selezionati dagli Organi Accademici</li> </ul>
<b>Ric VQR</b>	<b>Entro il 9 aprile 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfezionamento nel Catalogo IRIS di tutti i metadati dei prodotti definitivamente attribuiti, compresa la disponibilità in OA</li> <li>• Inserimento dei prodotti nella piattaforma di conferimento VQR (le modalità saranno note al momento del rilascio del <i>Documento di conferimento dei prodotti</i> previsto dal bando per il 29 gennaio 2021)</li> <li>• Perfezionamento di eventuali <i>case studies</i> assegnati</li> </ul>
<b>C-At VQR</b>	<b>Entro il 16 aprile 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validazione dei prodotti definitivi da inviare secondo le modalità che verranno rese note da ANVUR</li> <li>• Trasmissione ad ANVUR dei prodotti e dei <i>case studies</i></li> </ul>

*Per copia conforme all'allegato informatico sub lett. E)  
al verbale originale informatico del Senato Accademico  
del 27 ottobre 2020  
composto di n. 7 pagine*

*omissis*